



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
49	29-02-2016

OGGETTO:	MISURE A TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA.
-----------------	--

IL SINDACO

Visto l'allarme destato in città per gli articoli apparsi sulla stampa locale circa la presenza di "ronde" che possono esporre a rischi concreti gli stessi cittadini, che partecipano ai pattugliamenti, in assenza di qualsivoglia requisito che legittimi tale attività e essendo privi di specifica preparazione.

Ritenuto che non si debbano sottovalutare i potenziali danni fisici e materiali cui sono esposti, non solo i partecipanti, ma anche gli altri cittadini in ragione dei contrasti che potrebbero verificarsi, con i conseguenti profili di responsabilità penale e civile.

Dato atto che per le modalità con cui vengono svolte, inoltre, tali attività possono anche ostacolare e, in taluni casi, vanificare, il lavoro delle forze di polizia, interferendo con le operazioni cui le stesse sono istituzionalmente preposte e che esse svolgono con costate impegno e continui risultati.

Vista la precedente ordinanza n. 73 del 30/07/2009 in materia, adottata a seguito di scontri avvenuti tra associazioni di cittadini che esercitavano attività di vigilanza sul territorio senza alcuna autorizzazione e con analoghe modalità.

Ritenuto che tali "ronde" esercitano un'attività ben diversa da quella dei cittadini che intendono invece svolgere una meritoria opera di collaborazione con le forze dell'ordine, segnalando prontamente situazioni di pericolo e di illegittimità e dando prova, così, di un consapevole senso civico.

Ritenuto, in forza del principio di precauzione, impedire l'esercizio abusivo della funzione di vigilanza in quanto costituisce motivo di pericolo per l'incolumità pubblica e quindi per l'integrità fisica dei cittadini per i motivi sopra esposti.

Viste le funzioni attribuite al Sindaco ai sensi dell' art. 54, del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;*
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;*
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.*

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Dato atto che in tale contesto, il Sindaco ricopre una doppia veste giuridica, ovvero quella di rappresentante dell'ente locale da un lato, e di "ufficiale di governo" dall'altro, in riferimento alle "funzioni" delegate", il cui esercizio viene limitato all'ambito territoriale di propria competenza.

Considerato che l'autorità sindacale, nella specifica qualità di ufficiale di Governo, è chiamato ad esercitare determinate funzioni statali nella espressa qualità di "organo delegato".

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione".

Considerato che tra gli interventi previsti vi sono quelli atti a prevenire e contrastare i comportamenti che limitano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati.

Visto l'art. 3, commi 40-44 della Legge n. 94/2009 che disciplinano le associazioni di osservatori volontari.

Visto il DM dell'Interno 08/08/2009 di disciplina della normativa sopra citata.

Dato atto inoltre che non sono state attivate le procedure previste dal decreto ministeriale.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza pubblica

tenutosi in data 26/02/2016.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €.

Visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125.

Dato atto altresì che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Massa Carrara, anche ai fini della predisposizione degli strumenti di attuazione ritenuti necessari

ORDINA

E' fatto divieto ad associazioni e/o gruppi di cittadini di esercitare funzioni di pattugliamento sul territorio comunale, per le motivazioni illustrate nelle premesse.

Fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, nonché azione di rivalsa per tutte le spese sostenute dall'Ente che dovessero derivare a causa dell'esercizio dell'attività vietata, l'accertamento delle violazioni previste nella presente ordinanza comportano a carico dei trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, a norma dell'art. 7 bis, commi 1 ed 1 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché dell'art. 6 bis della Legge n° 125 del 24/07/08.

Per effetto dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento della somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica attraverso l'Albo on line, a mezzo degli organi di informazione e del sito internet del Comune.

Ai fini della esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.

Avverso contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Alessandro Volpi – Sindaco di Massa

